

L'orientamento emerso da un convegno del Centro Calamandrei

Le sinistre vogliono modificare la legge sui terroristi pentiti

*Il testo approvato al Senato giudicato lacunoso, impreciso e incongruente -
Per il giudice Marrone e i radicali Mellini e De Cataldo le norme ordinarie
del Codice penale sono più che sufficienti*

La legge sui terroristi pentiti, recentemente approvata dal Senato ed ora all'esame della Camera dei Deputati, seguita ad essere al centro di interventi polemici. Tutti sono d'accordo su due punti: è una legge indispensabile per combattere il terrorismo e deve essere approvata in tempi brevi.

Già durante l'iter al Senato il progetto originale presentato dal Governo ha subito alcune importanti modifiche. Ora le sinistre premono per nuovi cambiamenti. A conforto delle loro tesi, il Centro Calamandrei ha organizzato venerdì scorso un convegno presso l'Auletta dei Gruppi Parlamentari. La conclusione, ovvia, è stata univoca: la legge sui terroristi pentiti non deve essere quella attuale.

Gli oratori intervenuti hanno insistito sulla necessità di una legge sui "terroristi pentiti", ormai moltissimi, che hanno aperto una falla senza precedenti nel "partito armato". C'è un consenso politico e parlamentare che consente una sollecita approvazione del provvedimento.

Secondo gli intervenuti però il testo votato dal Senato alla fine di gennaio presenta gravi lacune, imprecisioni lessicali, incertezze interpretative, incongruenze sistematiche; tutti gli intervenuti hanno proposto soluzioni che possano ovviare a questi difetti e consentire una sicura e certa applicabilità della legge. Fra le più importanti modifiche suggerite:

- occorre consentire di più e meglio la dissociazione spontanea, e l'abbandono volontario da parte di terroristi della lotta armata e dei gruppi eversivi; così com'è formulato l'art. 1 della legge rischia di essere inapplicabile nel caso il "pentito" sia stato rinviato a giudizio per reati assolutamente trascurabili o puramente strumentali rispetto ad azioni

terroristiche;

- occorre specificare meglio le figure di collaborazione e di “*pentimento operoso*” indicate dagli artt. 2 e 3, legandole a fattispecie obiettive, per evitare sia una eccessiva discrezionalità del giudice che una sostanziale disparità di trattamento fra i “pentiti” che avvantaggi i capi dell’organizzazione rispetto ai semplici gregari.

E’ inammissibile poi, hanno sostenuto gli oratori che in pratica alcuni fra i grandi terroristi “pentiti”, responsabili di numerosi omicidi, rimangano Impuniti. L’art 3 della legge prevede la riduzione della pena per i reati punibili con l’ergastolo fino ad un minimo di 6 anni e sei mesi, senza parlare di ulteriori diminuzioni e della concessione della libertà provvisoria.

“*Si rischia* — ha detto l’ex Presidente della Corte Costituzionale Leonetto Amadei — *che chi si è macchiato di orrendi delitti non sconti neanche un giorno di galera. E’ una misericordia ancora più ampia di quella divina!*”.

I lavori sono stati aperti dall’avv. Corrado De Martini, presidente del Centro Calamandrei, il quale ha elencato i numerosi problemi che la legge pone per il sistema penale nel suo complesso e per la lotta al terrorismo, e da una relazione introduttiva del prof. Tullio Padovani. Fra gli interventi quelli dei professori Antonio Pagliaro, Mario Chiavario e Angelo Giarda, dei magistrati Gianfranco Viglietta, Giuseppe Borrè — che ha illustrato una serie di proposte avanzate da Magistratura Democratica — Franco Marrone, Giancarlo Caselli e Pier Luigi Vigna, quest’ultimi due impegnati in numerose inchieste sul terrorismo; dei parlamentari Stefano Rodotà, Marco Boato, Franco De Cataldo o Mauro Mellini.

Giancarlo Caselli, giudice istruttore a Torino, ha fornito alcuni dati di estremo interesse⁴ su quattro istruttorie contro le Brigate Rosse e Prima Linea davanti ai tribunali di Torino, Milano e Genova con 361 arrestati, i dissociati sono stati 187. Nel solo procedimento torinese, su 186 arrestati, ben 107 si sono dissociati, 42 dei quali collaborando attivamente alle Indagini.

Per il sostituto procuratore generale di Roma, Franco Marrone (Magistratura Democratica), le norme ordinarie del Codice Penale sono più che adeguate a fronteggiare il fenomeno dei “pentiti” e diminuire la gravità delle sanzioni nei loro confronti, senza dover ricorrere a norme eccezionali come questa legge che rischia di scardinare alcuni principi fondamentali del sistema giuridico. Questa tesi è stata anche sostenuta con vigore dai deputati De Cataldo e Mellini.